Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 146 del 24 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in qualità di commissario delegato per gli interventi urgenti ed indifferibili di emergenza ambientale. (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dal presidente della giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale. (Art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 3 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di due acceleratori di flusso e opere complementari connesse. Sospensione dei lavori e autorizzazione al pagamento di una parte dell'importo. (Ordinanza n. F/822).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n.225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA l'ordinanza commissariale N. F/706 del 02.08.1999 con cui i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso sono stati affidati alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori in oggetto è di L. 140.664.320 di cui 91.150.000 per lavori a base d'asta;

CONSIDERATO che con la citata ordinanza commissariale è stata affidata all'ing. Francesco Martino la direzione e la contabilità dei lavori nonchè la notifica preliminare di cui all'art.11 comma1 lettera c) del D.lgs. 494/96;

VISTO il verbale redatto dall'Ing. Martino in qualità di direttore dei lavori in data 03.08.1999, agli atti dell'ufficio, con cui sono stati consegnati i lavori in oggetto e quello successivo del 17.08.1999, agli atti dell'ufficio, con cui per i medesimi è stata disposta la sospensione in quanto devono essere realizzate opere interessanti la sede stradale di competenza comunale e dell'ANAS e di allacciamento alla rete ENEL;

PRESO ATTO della richiesta presentata dalla S.I.C.I.E.T. S.r.l. il 29.02.200 agli atti dell'ufficio, avente ad oggetto il pagamento per le spese sostenute fino alla data di sospensione dei lavori;

VISTO che in base al contratto sottoscritto dal Commissario Delegato e dalla predetta società i pagamenti dovrebbero essere effettuati dal Commissario delegato in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che in base alla fattura presentata dalla società in data 22.11.1999 relativa alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso e opere complementari connesse-1° rata, per L. 58.017.600 compresa Iva al 20%; l'Ing. Martino ha proposto per effetto della prolungata sospensione dei lavori, con nota del 24.02.2000 agli atti dell'ufficio, la liquidazione di tale fattura ed ha all'uopo predisposto il certificato di pagamento in data 28.10.1999, agli atti dell'ufficio, per un importo complessivo di L. 48.348.200 (quarantottomilionitrecentoquarantotto-miladuecento) (Euro 24969.76) oltre IVA al 20%;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area di Progetto Ing. Giovannini agli atti dell'ufficio, in cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione dell'importo predetto a favore della S.I.C.I.E.T. per le spese sostenute fino alla data della sospensione dei lavori;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;
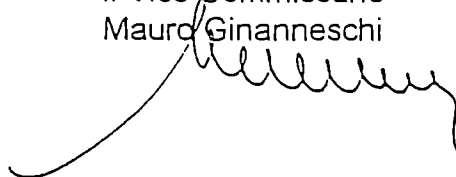
ORDINA

1. di prendere atto che i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso e opere complementari connesse, di cui alla ordinanza n. F/706/1999, sono stati sospesi in data 17.08.1999 come risulta da apposito verbale redatto dall'Ing. Martino in qualità di direttore dei lavori e agli atti dell'ufficio;

2. di autorizzare per i motivi espressi in narrativa la liquidazione delle spese sostenute dalla società fino alla data di sospensione dei lavori e risultanti

dalla fattura presentata dalla società medesima per L. 58 017.600 (cinquantomilionidiciassettemilaseicento) (Euro 29963.59) compresa IVA al 20%;

3. di imputare tali oneri ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/99;

4. di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.C.I.ET. S.r.l. di Albinia, all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2000

Il Vice Commissario
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 3 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Smaltimento del percolato: liquidazione spese e rettifica ordinanza n. F/807 del 27 gennaio 2000. (Ordinanza n. F/823).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n.225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA l'ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 con cui è stato affidato all Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello";

VISTA l'ordinanza n. F/590 del 09.04.1999 con cui si autorizzava il conferimento del percolato proveniente dalle vasche di stoccaggio site in loc. Patanella all'impianto di depurazione di Follonica e se ne affidava il trasporto alle ditte Cooplat S.c.r.l. e LO.GI. S.n.c.;

PRESO ATTO che in base a tale ordinanza, la LO.GI. S.n.c. e la Cooplat S.c.r.l. hanno eseguito la prestazione di servizi in oggetto rispettivamente per un importo fatturato di L. 147.960.000 (centoquarantasettemilioninovecentosessantamila) (Euro 76414.96) e L. 88.856.000 (ottantottomilioniottocentocinquantaseimila) (Euro 45890.29);

VISTO che per il periodo aprile-dicembre 1999 le spese per il trasporto del percolato effettuato da tali imprese sono state liquidate per complessive L. 236.816.000 (duecentotrentaseimilioniottocentosedicimila) (Euro 122305.26) compresa IVA come risulta dalle fatture emesse dalle predette società, vistate dall'Ing. Martino, agli atti dell'ufficio;

VISTA inoltre l'ordinanza sindacale n. 48 del 1999.con cui il Comune di Follonica autorizzava il conferimento presso l'impianto di depurazione di Follonica del percolato proveniente dalla vasca di stoccaggio delle biomasse algali della laguna di Orbetello, rinviando ad un separato atto amministrativo del servizio ambiente comunale per la quantificazione del costo di tale servizio;

VISTA la nota tecnica redatta dal servizio ambiente comunale in data 03.06.1999 con cui si stabilisce in L. 30/Kg la tariffa per lo smaltimento del percolato in seguito confermata con deliberazione della Giunta Comunale dell'11.06.1999 n.175;

VISTE le fatture emesse sulla base della predetta tariffa dal Comune di Follonica per lo smaltimento effettuato nel periodo aprile-novembre 1999 agli atti dell'Ufficio per L. 66.372.900, di cui L. 37.611.750 relativamente al periodo luglio-novembre 1999;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/807 del 27.01.2000 con cui si è preso atto che la tariffa applicata dal Comune di Follonica è L. 30/kg e si autorizzava la liquidazione delle spese di smaltimento relative al periodo giugno-settembre 1999 per un importo complessivo di L. 53.601.900 compresa Iva;

VERIFICATO che l'importo e il periodo di riferimento suddetti sono stati riportati per mero errore materiale in maniera non esatta, in quanto l'importo da liquidare è di L. 24.840.750 ed è riferito al periodo luglio-ottobre 1999;

VISTA la nota che questa gestione commissariale ha inviato al Comune di Follonica in data 28.12.1999 a richiesta della conferma degli accordi verbali intercorsi per il pagamento dei costi di smaltimento relativi al periodo aprile-giugno 1999;

VISTA la nota del 21.01.2000 con cui il Comune di Follonica comunica al Vice Commissario delegato che la tariffa per lo smaltimento deve essere applicata anche alla quantità di percolato conferita precedentemente alla sua determinazione cioè per il periodo aprile-giugno 1999;
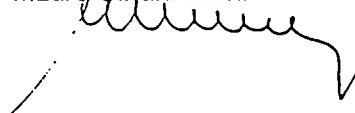
RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art.3. dell'ordinanza DPC 3037/2000

ORDINA

1. di prendere atto che nell'ordinanza commissariale n. F/807 del 27.01.2000, al punto 2 del dispositivo, in riferimento alla liquidazione della spesa per il conferimento del percolato al depuratore di Follonica sono stati riportati erroneamente l'importo di L. 53.601.900 e il periodo di riferimento di tale spesa (giugno-settembre 1999) e di rettificare pertanto tale ordinanza il cui importo da liquidare è di L. 24.840.750 (ventiquattromilioniottocentoquarantamila-settecentocinquanta) (Euro 12829.18) compresa Iva, riferito al periodo luglio-ottobre 1999;

2. di prendere atto della nota del Comune di Follonica prot. 1513 del 21.01.2000 con cui si comunica che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dell'11/6/1999 in L. 30/Kg., si applica anche al conferimento del percolato avvenuto in data anteriore alla determinazione stessa;

3. di liquidare le spese come determinate sulla base della predetta tariffa, per il conferimento del percolato al depuratore di Follonica nel periodo aprile-novembre 1999 per L. 41.532.150 (quarantunomilionicinquecentotrentaduemilacentocinquanta) (Euro 21449.57) compresa Iva, oltre a quanto già liquidato con la predetta ordinanza n. F807/2000 per L. 24.840.750 compresa IVA per il periodo luglio-ottobre 1999, come risulta dalle fatture inviate dal Comune e agli atti dell'Ufficio;

4. di prendere atto che per il trasporto del percolato da parte di LOGI S.n.c. e Cooplat S.c.r.l. nel periodo aprile-dicembre 1999 è stata liquidata la somma complessiva di L. 236.816.000 (duecentotrentaseimilioniottocentosedicimila) (Euro 122305.26) compresa IVA;

5. di imputare le spese di cui ai precedenti punti ai fondi cui all'ordinanza DPC 2975/1999;

6. di comunicare la presente ordinanza al Comune di Follonica, alla LOGI S.n.c., alla Cooplat S.c.r.l., all'Ing. Giovannini, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2000

IL VICE COMMISSARIO
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ripristino funzionale del sistema delle paratoie di Fibbia e Punta degli stretti sul canale di S. Liberata. (Ordinanza n. F/824).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 Legge 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA l'ordinanza n. P.C.M. 2318/FPC punto b) con cui la precedente gestione commissariale affidava alla società SIDER Almagià la realizzazione di nuove griglie sul canale di Santa Liberata;

RICHIAMATA la relazione di fine mandato del Commissario Adalberto Minucci Prot. 295 redatta ai sensi dell'art.2 comma 3 dell'ordinanza DPC 2807/1998, da cui emerge che i lavori per la realizzazione di nuove griglie sul canale di Santa Liberata sono stati ultimati ma non collaudati;

CONSIDERATO che tra il 26 e 27 dicembre 1999 a causa del forte vento e di una violenta mareggiata si sono verificati ingenti e numerosi danni agli impianti dei canali di Nassa e di Santa Liberata nella laguna di Orbetello e che i danni più ingenti sono stati subiti dalle paratoie e dalle griglie del canale di Santa liberata che sono state piegate ed in parte divelte;

RITENUTO necessario, come emerge dalla nota del commissario delegato prot.200 del 30.12.99, che la commissione di collaudo, nominata con nota del DPC del 20/05/97 prot. 1310/oopp/vcl, verifichi lo stato di fatto e fornendo all'attuale commissario indicazioni. circa le modalità di intervento che non pregiudichino il collaudo in corso;

VISTO il verbale redatto dalla commissione di collaudo a seguito del sopralluogo del 21.01.2000 in cui si ritiene indispensabile, per il ripristino della funzionalità dell'impianto, la redazione di una perizia per la realizzazione delle opere, che preveda una migliore sistemazione delle paratoie in modo da consentire una migliore e più agevole funzionalità;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n F/543 del 18.01 98 con cui si affidava all'ing. Francesco Martino l'Incarico di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento ambientale nella laguna di Orbetello;

VISTA la nota redatta in data 11.01.2000 dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. in cui si indica la necessità di un immediato ripristino funzionale delle paratoie danneggiate in caso di azionamento delle idrovore di Santa Liberata al fine di innalzare il livello delle acque lagunari;

RICHIAMATO il rapporto informativo redatto in data 11.03.2000 in cui il biologo Mauro Lenzi, professionista incaricato con ordinanza commissariale n. F/513 del 06.11.1998 del monitoraggio relativo agli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello, sottolinea la necessità di provvedere al più presto all'innalzamento artificiale del livello delle acque lagunari mediante il pompaggio delle tre stazioni idrovore a paratoie chiuse, onde fronteggiare il fenomeno del prolificarsi delle biomasse algali;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di eseguire tale intervento ai fini della salvaguardia ambientale della Laguna di Orbetello;

TENUTO CONTO che per quanto sopra dovrà essere attivata una procedura di trattativa privata con richiesta di preventivo a ditta idonea e di fiducia nonché dotata di idonea capacità tecnica e finanziaria;

VISTO il preventivo per la fornitura e posa in opera, presentato in data 06.03.2000, allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", in cui la ditta S.I.M.A.R. di Romagnoli, dichiara di essere disponibile ad eseguire le nove paratoie al prezzo complessivo di Lit. 31.500.000 (trentunomilionicinquecentomila) (Euro 16268,39) oltre IVA al 20%;

VISTA la successiva nota, agli atti dell'ufficio, con cui la S.I.M.A.R. di Romagnoli si impegna al ritiro delle paratoie esistenti senza alcun addebito a carico del commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello;

VISTE le specifiche tecniche indicate dall'ing. Martino in tavola unica allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

VISTA la richiesta di conferma del sopraccitato preventivo redatto dall'ufficio del commissario in data 10.03.00 e l'accettazione da parte della ditta delle condizioni in esso indicate, in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "C";

VISTO inoltre il parere sulla congruità del prezzo offerto redatto dall'Ing. Francesco Martino in data 13.03.00, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;
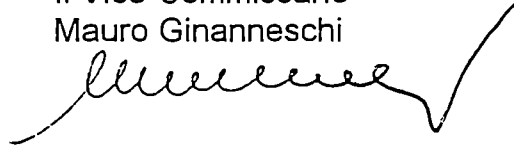
ORDINA

1. Di affidare la fornitura e posa in opera di n. 9 paratoie da installare in loc. punta degli stretti nel canale di S. Liberata compreso il ripristino della paratoia deformata nel lavoriero di Nassa alla ditta S.I.M.A.R di Romagnoli per un importo complessivo di Lit. 31.500.000 (trentunomilionicinquecentomila) (Euro 16268,39) oltre IVA al 20%;

2. di incaricare la ditta S.I.M.A.R di Romagnoli di ritirare a sua cura e spese le paratoie danneggiate da ripararsi;

3. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo allegato e dalla successiva conferma di preventivo presentata dalla S.I.M.A.R. di Romagnoli;

4. di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione dei lavori di posa in opera delle paratoie in oggetto, di verificarne la regolare esecuzione e di inserire la fornitura sopraccitata nella redigendo perizia per la messa in sicurezza del sistema delle paratoie ubicato in Loc. S. Liberata;

5. di imputare l'importo complessivo di Lit. 31.500.000 (trentunomilionicinquecentomila) (Euro 16268,39) oltre IVA ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/99;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.M.A.R. di Romagnoli, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 13 marzo 2000

Il Vice-Commissario
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Perizia per la movimentazione-ossidazione dei fanghi dei canali lagunari nella laguna di Orbetello: interventi relativi alla laguna di Ponente-doppio turno. (Ordinanza n. F/825).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della Protezione civile
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello";

CONSIDERATO che la problematica ambientale di risanamento della Laguna di Orbetello si configura di particolare complessità tecnica e gestionale, soprattutto per la necessità di un continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna stessa;

RICHIAMATO il piano strutturale per la Laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.99 che prevede tra l'altro la movimentazione e ossidazione dei sedimenti lagunari;

PRESO ATTO che l'Ing. Martino, ha realizzato un prototipo di macchina per l'estrazione dei fanghi biologici derivanti dalla decomposizione delle biomasse algali;

CONSIDERATO che tale macchina come evidenziato dall'Ing. Martino nella nota del 10.3.2000 agli atti dell'Ufficio, può essere utilmente impiegata nelle attività di movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali lagunari;

RICHIAMATA la nota del 16.03.00, agli atti dell'ufficio, con cui il Dr. Lenzi sottolinea che le operazioni di movimentazione ed ossidazione dei fanghi dei canali lagunari realizzate con la macchina ed il metodo indicati dall'Ing. Martino, sembrano senza dubbio molto più efficienti del precedente metodo applicato e suggerisce di effettuare subito un campionamento in un punto della nuova area in oggetto, per poi verificare lo stato dei sedimenti al termine delle suddette operazioni;

VISTA pertanto la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la "Movimentazione-Ossidazione dei fanghi dei canali lagunari nella Laguna di Orbetello: Interventi relativi alla laguna di Ponente-Doppio Turno", allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in linea tecnica sia per l'utilizzo in via sperimentale della macchina per l'estrazione dei fanghi nelle operazioni di movimentazione ed ossidazione fanghi dei canali lagunari, sia sulla perizia in oggetto espresso dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che, per la prestazione di servizi di cui all'oggetto, il Vice Commissario Delegato mette a disposizione i mezzi di sua proprietà, che vengono quindi gestiti dal prestatore di servizi;

PRESO ATTO che onde valutare l'efficacia dell'intervento di movimentazione ed ossidazione dei fanghi è necessario effettuare le relative analisi che saranno eseguite dall'Arpat di Grosseto in base alla convenzione approvata con ordinanza n. F/742 del 22.09.1999;

VISTO l'importo complessivo del servizio pari a L. 85.000.000 di cui L. 60.162.083 per la prestazione di servizi, e L. 24.837.918 per somme a disposizione;

CONSIDERATA la particolarità della prestazione di servizi di cui alla perizia citata e la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente i lavori, può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di personale idoneo per la conduzione del natante di proprietà del Commissario;

PRESO ATTO della precedente ordinanza n. F/594 del 19.04.1999 con cui era stata affidata alla Società Orbetello Pesca S.r.l. la prestazione di servizi relativi alla movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali lagunari;

VISTA la nota agli atti dell'ufficio, redatta dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

VISTA lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "B";

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;
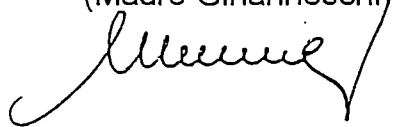
ORDINA

1. di autorizzare l'Ing. Martino ad utilizzare in via sperimentale la macchina per l'estrazione dei fanghi lagunari da lui predisposta impiegandola nelle operazioni di movimentazione e ossidazione dei sedimenti lagunari come previsto nella perizia allegata;

2. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la "Movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali lagunari: Interventi relativi alla Laguna di Ponente-doppio turno", allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;

3. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, la prestazione dei servizi in oggetto per l'importo di L. 60.162.083 (sessantamilionicentosessantaduemilaottantatre) (Euro 31071,12) oltre I.v.a. al 20%;

4. di affidare all'ARPAT il monitoraggio delle attività di movimentazione ed ossidazione nonché le relative analisi i cui costi saranno determinati in base alla convenzione approvata con ordinanza n. F/742 del 22.09.99 I termini per l'effettuazione dei prelievi sanno concordati con la Direzione dei lavori e la comunicazione dei relativi risultati dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal prelievo;

5. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegato sotto la lettera "B" alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

6. affidare la direzione dei lavori all'Ing. Francesco Martino, ed in particolare di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b);

7. di imputare ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri complessivi del servizio pari a L. 85.000.000 (ottantacinquemilioni) (Euro 43898,84) di cui L. 60.162.083 (sessantamilioni-centosessantaduemilaottantatre) (Euro 31071,12) per la prestazione di servizi e L. 24.837.918 (ventiquattromilioniottocentotrenta-settemilanovecentodiciotto) (Euro 12827,71) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel quadro economico di cui alla perizia;

8. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ARPAT, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 13 marzo 2000

IL VICE-COMMISSARIO
(Mauro Ginanneschi)

ORDINANZA 14 marzo 2000.

Eventi alluvionali 28 settembre - 1° ottobre 1998. Ordinanza Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/826).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 Legge 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza
del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento
della Protezione Civile 01.10.1998 n. 2853).

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2853 del 1.10.1998 con la quale all'art. 1 il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225 per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle Province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° Ottobre;

VISTA l'ordinanza commissariale n. G/533 del 04.12.1998 con cui il Commissario ha approvato il Primo stralcio del Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento della Protezione civile ha preso atto con nota del 25.01.1999;

VISTA l'ordinanza commissariale G/550 del 28.01.1999 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano";

CONSIDERATO che il base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della Protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;

PRESO ATTO pertanto che il termine perentorio per i completamento degli interventi previsti nel Primo stralcio del piano è il 25.01.2000;

VISTO che nel Primo stralcio piano degli interventi di cui all'ordinanza G/533/98 è stato inserito l'intervento n. 716: "Sistemazione arginatura di sinistra Torrente Brana, in località Canapale" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Pistoia;

VISTA la nota dell'ente attuatore del 28.01.2000 n. 149 di prot. con la quale relativamente al suddetto intervento si è provveduto a richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza del 17.07.2000, a causa "dell'inclemenza stagionale stante le condizioni di piena torrente Brana";

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'ente attuatore risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;

RICHIAMATO il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità;
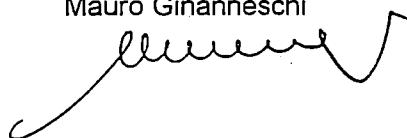
VISTA la legge 24.02.1992 n. 225;

ORDINA

1- Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento 716: "Sistemazione arginatura di sinistra Torrente Brana, in località Canapale" - ente attuatore Ufficio del Genio Civile di Pistoia, per le motivazioni di cui in narrativa è prorogato fino al 17 luglio 2000.

2 - Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui al decreto PGR n. 343/97.

3 - Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è comunicato all'ente attuatore nonchè per opportuna conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile.

4 - Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul BURT in quanto conclusivo di procedimento.

Firenze, 14 marzo 2000

IL VICE COMMISSARIO
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 15 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di due accelleratori di flusso e opere complementari connesse. Integrazione elaborati. (Ordinanza n. F/827).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello" e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/699 del 19.07.1999 con la quale si approva la perizia avente ad oggetto "Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 accelleratori di flusso e opere complementari connesse ", composta da una relazione tecnica illustrativa, un computo metrico, un elenco prezzi, un quadro economico, una tavola con gli elaborati grafici, redatta dall'Ing. Francesco Martino su incarico del Vice Commissario delegato in base alla propria ordinanza n. F/543 del 18.01.1999;

TENUTO CONTO che tale approvazione ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16.04.1997 costituisce, pertanto, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTA l'integrazione al progetto redatto dall'Ing. Francesco Martino con cui si individuano il tracciato del cavidotto dal punto di fornitura ENEL al punto di utilizzo ed il piano particellare di occupazione, che si allegano alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

VERIFICATO che per la messa in funzione dell'acceleratore di flusso ubicato sulla Laguna di Ponente in Loc. Neghelli è necessario effettuare gli allacciamenti elettrici dal punto di fornitura ENEL e che per tali allacci è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato che attraversa alcune proprietà;

CONSIDERATO che, come risulta dal piano particellare di occupazione, la posa in opera dei suddetti cavidotti interessa varie porzioni di terreno censite al foglio catastale 90, particelle n.821, n.59, n.537 e n.538;

VERIFICATO che con delibera della Giunta Municipale n. 731 del 31.12.1990 il Comune di Orbetello ha accettato e comprato il terreno di cui al foglio catastale 90, mappale 821 dalle signore Napoli Franca e Napoli Piera e che pertanto ne risulta proprietario;

VERIFICATO inoltre che il Demanio dello Stato per le Opere di Bonifica è proprietario della particella di cui al foglio 90, mappale n. 59;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 938 in data 04.04.1996 avente ad oggetto la posa in opera della tubazione bidirezionale Terrarossa-Neghelli, con cui l'ufficio del commissario delegato ha disposto l'occupazione di urgenza dei terreni di cui al foglio catastale 90, mappale 538 di proprietà della Soc. Ferrovie Nord Miliano e mappale n.537 di proprietà Pelucco Claudio e Antonelli Maria Pia;

PRESO ATTO pertanto che non sussiste la necessità di costituire servitù di passaggio poiché i terreni sopraindicati sono già stati oggetto di occupazione (foglio 90 part. 537 e 538) o hanno già una destinazione pubblica (foglio n. 90 part. 59 e part.821);

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, agli atti dell'ufficio, redatto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento della laguna di Orbetello;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Ing. Francesco Martino, in qualità di direttore dei lavori, ad eseguire gli allacciamenti necessari a garantire la posa in opera ed il corretto funzionamento dell'acceleratore di flusso ubicato nella laguna di Ponente in loc. Neghelli;

VERIFICATO che per la posa dell'acceleratore di flusso ubicato nella Laguna di Levante è necessario effettuare gli allacciamenti elettrici dal punto di fornitura ENEL e che per tali allacci è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato che attraversa terreni di proprietà ANAS;

PRESO ATTO che la realizzazione degli allacciamenti elettrici dell'acceleratore di flusso predetto è necessario richiedere apposita autorizzazione all'ANAS previa presentazione di un dettagliato progetto a corredo della perizia già approvata con ordinanza commissariale n. F/699 del 19.07.1999;

RITENUTO pertanto di incaricare l'Ing. Francesco Martino, nell'ambito dell'incarico affidatogli, della predisposizione degli elaborati progettuali a corredo della precedente perizia;

PRESO ATTO che gli oneri per la realizzazione degli allacci ENEL sono compresi nelle somme a disposizione del quadro economico della perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto "L'installazione di n.2 acceleratori flusso e opere complementari connesse", approvata con ordinanza commissariale n. F/699 del 19.07.1999;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA
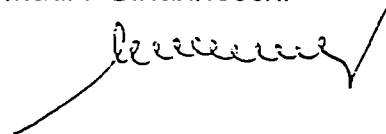
1. di approvare gli elaborati tecnici, presentati dall'Ing. Martino che, redatti ad integrazione della perizia per i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n.2 acceleratori di flusso e opere complementari connesse, individuano il tracciato del cavidotto ed il relativo Piano Particellare di occupazione per l'allaccio dell'acceleratore ubicato nella laguna di Ponente in loc. Neghelli che si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

2. di autorizzare l'Ing. Francesco Martino, in qualità di direttore dei lavori, ad eseguire, secondo gli elaborati progettuali di cui al punto 1), gli allacciamenti necessari a garantire la posa in opera ed il corretto funzionamento del sopraindicato acceleratore di flusso;

3. di dare atto che l'esecuzione dei predetti lavori non comporta la costituzione di servitù per i motivi meglio specificati in premessa;

4. di comunicare l'esecuzione dei lavori al Comune di Orbetello e al Ministero delle Finanze;

5. di incaricare l'ing. Francesco Martino della predisposizione degli elaborati progettuali relativi alla realizzazione degli allacciamenti elettrici dell'acceleratore

di flusso ubicato nella Laguna di Levante, necessari a chiedere l'autorizzazione all'ANAS-Compartimento per la viabilità di Firenze- per la posa in opera del cavidotto per l'allaciamento ENEL;

6. di incaricare altresì l'Ing. Francesco Martino di verificare, in qualità di direttore dei lavori, la fornitura e la regolare esecuzione della posa in opera di entrambi gli acceleratori di flusso in oggetto;

7. di dare atto che gli oneri per la realizzazione degli allacci ENEL, essendo compresi nelle somme a disposizione del quadro economico della perizia "L'installazione di n.2 acceleratori flusso e opere complementari connesse", approvata con ordinanza commissariale n. F/699 del 19.07.1999, sono già stati imputati ai fondi di cui all'ordinanza DPC n.2975/1999;

8. di comunicare la presente ordinanza al Comune di Orbetello, al ministero delle Finanze, all'Ing. Martino, all'ANAS e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 15 marzo 2000

Il Vice Commissario
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 15 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi migliorativi e di adeguamento dei depuratori di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda e Albinia. Acquisto due misuratori di portata. (Ordinanza n. F/828).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

PRESO ATTO che con ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.1999, previo parere favorevole del Ministro dell'Ambiente di cui alla nota del 2.07.1999 prot. n. 12155/ars, è stato approvato il Piano strutturale per la Laguna di Orbetello;

VISTA l'ordinanza n. F/528 del 24.11.1999 con cui il Vice Commissario ha approvato la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami al Consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'Acquedotto Del Fiora, sottoscritta il 15.10.1998;

VISTI in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono la realizzazione da parte del soggetto gestore degli interventi migliorativi e di adeguamento con oneri a carico del committente, salvo quelli destinati a conseguire economie di gestione;

RICHIAMATA l'ordinanza n. F/798 del 11.01.2000 con cui è stata approvata la proposta del Consorzio Acquedotto Del Fiora avente ad oggetto gli interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti di depurazione di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda e Albinia, per l'importo complessivo di L. 2.049.994.350;

VISTA la nota del Consorzio Acquedotto Del Fiora prot. 330 del 14.01.2000, agli atti dell'ufficio, con cui veniva segnalato all'ufficio del Commissario un guasto sul sistema di registrazione in continuo delle portate ubicato all'impianto di terrarossa ed indicava in Lit. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) (Euro 5422,8) oltre IVA la spesa presunta per la sostituzione dell'apparato guasto con una attrezzatura ITT Flyght che si interfaccia con l'esistente sistema di controllo e permette sia la visualizzazione delle portate che la memorizzazione dei dati su PC;

CONSIDERATO che l'attrezzatura sopraccitata garantisce la registrazione e il controllo delle portate gestibile ed interfacciabile con l'esistente sistema di telecontrollo Flyght a servizio delle stazioni di sollevamento nonché la gestione della stazione di sollevamento in testa all'impianto di depurazione;

CONSIDERATO inoltre che tale intervento rappresenta un ulteriore passo in direzione del completamento del sistema di telecontrollo dell'intero impianto di collettamento e trattamento dei liquami dei comuni di Orbetello e Monte Argentario;

VISTA inoltre la successiva nota del Consorzio Acquedotto Del Fiora prot. 1558 del 13.02.2000 con cui segnalava la necessità di installare un misuratore di portate ad induzione magnetica sulla condotta di adduzione dei liquami dalla stazione di sollevamento S2A alla stazione P8 per un importo di Lit. 19.700.000 (diciannovemilionisettecentomila) (Euro 10174,2);

CONSIDERATO che la condotta proveniente da Orbetello è stata messa in servizio senza l'ausilio del telecontrollo e che non è stato ancora possibile effettuare il collegamento telefonico della stazione necessario per la trasmissione dei dati;

CONSIDERATO inoltre che sono presenti difficoltà per l'individuazione delle portate addotte all'impianto di depurazione di Terrarossa dai Comuni di Orbetello e Monte Argentario;

RICHIAMATO il parere tecnico favorevole, agli atti dell'ufficio, redatto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, avente ad oggetto sia l'installazione dell'apparato che si interfaccia con l'esistente sistema di controllo che l'installazione di un misuratore di portate per un importo complessivo di Lit. 30.000.000 (trentamilioni) (Euro 15493,71) oltre Iva;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;
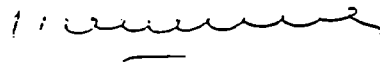
ORDINA

1. di autorizzare il Consorzio Acquedotto Del Fiora all'acquisto e installazione dell'attrezzatura ITT Flyght per che si interfaccia con l'esistente sistema di controllo e permette sia la visualizzazione delle portate che la memorizzazione dei dati su PC per un importo di Lit. 10.500.000 (dicemilionicinquecentomila) (Euro 5422,8) oltre IVA

2. di autorizzare il medesimo Consorzio all'acquisto e installazione di un misuratore di portate ad induzione magnetica sulla condotta di adduzione dei liquami dalla stazione S2A alla stazione P8 per un importo di Lit. 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) (Euro 10174,2) oltre IVA;

3. imputare ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri complessivi per l'installazione delle attrezzature sopraccitate per l'importo complessivo di Lit. 30.000.000 (trentamilioni) (Euro 15493,71) oltre IVA;

4. di trasmettere la presente ordinanza al Consorzio Acquedotto Del Fiora, al Comune di Orbetello, al Comune di Monte Argentario, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 15 marzo 2000

IL VICE COMMISSARIO
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 20 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. F/829).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello";

RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999;

VISTA l'ordinanza commissariale n F/799 del 11.01.2000 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la "Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Levante" e si affidava la relativa prestazione di servizi alla Cooperativa Orbetello Pesca Lagunare per un importo complessivo di Lit. 85.000.000;

RICHIAMATO il rapporto informativo redatto in data 04.02.00 con cui il Geom. Alberto Salvestroni, professionista incaricato con ordinanza n. F/545 del 19.01.99, comunica di aver eseguito alcune prove insieme alla Orbetello Pesca Lagunare onde verificare la presenza delle alghe e la loro densità al fine di ottimizzare le operazioni di raccolta;

VISTE le ordinanze F/513/1998 e F/683/1999 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna;

VISTA la nota del 14.03.00 in cui il Dott. Lenzi ritiene urgente intensificare la raccolta nell'area di Ansedonia e suggerisce di istituire il Doppio Turno per il Natante attualmente Operativo, in modo da meglio fronteggiare lo sviluppo vegetativo onde evitare seri problemi distrofici in periodo estivo;

CONSIDERATO che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata relazione dovranno estendersi su un area di circa 200 ettari con densità algali superiori anche ai 3 Kg/mq;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto gli "interventi relativi alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Levante", allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

PRESO ATTO che tale perizia prevede maggiori oneri a carico del commissario delegato derivanti dalla ricerca di biomasse algali distribuite con una densità minore (180 t su 50 ha contro 450 t della perizia precedente, con una capacità di raccolta di 6 t al giorno per un tempo di lavoro che passa da 20 gg previsti nella perizia principale a 30 gg della perizia suppletiva e di variante);

VISTO il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 125.000.000 (centoventicinquemilioni) (euro 64557,11) di cui L. 69.371.067 (sessantanovemilionitrecentosettantunomilasessantasette) (euro 35827,17) per lavori e Lit. 55.628.833 (cinquantacinquemilioniseicentoventomilaottocentotrentatre) (euro 28729,89) per somme a disposizione;

VISTO lo schema di atto di sottomissione che, sottoscritto dalla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. e l'Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B"

VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante avente ad oggetto "interventi relativi alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Levante" redatta dall'Ing. Francesco Martino, allegati alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione che, sottoscritto dalla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. e l'Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di 125.000.000 (centoventicinquemilioni) (64557,11) di cui L.69.371.067 (sessantanovemilionitrecentosettantunomilasessantasette) (euro 35827,17) per lavori e Lit. 55.628.833 (cinquantacinquemilioniseicentoventomilaottocentotrentatrè) (28729,89) per somme a disposizione;

4. di affidare l'esecuzione dei lavori alla Orbetello Pesca Lagunare con sede in Via Leopardi 9, ad Orbetello ai patti e condizioni indicati nello schema di atto di sottomissione di cui al precedente punto 2);

5. di confermare la direzione e contabilità dei lavori al Dott. Ing. Francesco Martino già affidate con ordinanza n. F/799 del 11.01.00;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 20 marzo 2000

IL VICE-COMMISSARIO
(Mauro Ginanneschi)

ORDINANZA 23 marzo 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 325: «Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla foce alla confluenza del torrente Lucese e Lombricese». Ente attuatore: Genio Civile di Lucca. Importo L. 2.000.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/830).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01/10/98,
ordinanza commissariale n. G/504 del 12/10/98)

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28.09.1998 e 01.10.1998;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/533 del 04.12.1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso d'atto con nota del 25.01.1999;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28.04.1999 con la quale è stato approvato il Secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 del 11.01.2000 con la quale è stato approvato il Terzo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto con nota del 25.02.2000;

RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale G/550 del 28.01.1999;

VISTO in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:
- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

RILEVATO che nel Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 04.12.1999 è stato inserito il seguente intervento n. 325: "Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla foce alla confluenza del torrente Lucese e Lombricese" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca per l'importo di L. 2.000.000.000;

PRESO ATTO che nel Terzo stralcio del piano approvato con ordinanza commissariale G/796 dell'11.01.2000 i tempi di realizzazione del suddetto intervento sono stati rimodulati;

VISTO che in data 03.12.1999 con nota n. 3019 di prot. l'Ufficio del Genio Civile di Lucca - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con decreto dirigenziale 7519 del 13.12.1999;

PRESO ATTO che l'intervento 325 in oggetto, come risulta dalla Comunicazione B del 23.02:2000 n. 312 di prot., presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI	L. 1.473.486.055
A.1 per oneri sicurezza	L. 54.471.734
Totale importo lavori	L. 1.527.957.789
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per iva	L. 305.591.558
b 2- per progettazione, direzione lavori e sicurezza	L. 145.656.000
b.3 - per collaudo tecnico amm.vo	L. 15.000.000
b.3- per imprevisti e arrot.	L. 5.794.653
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	L. 472.042.211
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 2.000.000.000

PRESO ATTO come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta il vincolo finanziario di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;
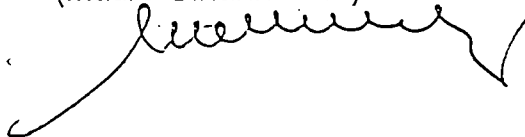
VISTA l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12.10.1999 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

ORDINA

1. E' preso atto del progetto relativo all'intervento n. 325: "Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla foce alla confluenza del torrente Lucese e Lombricese" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca per l'mporto di L. 2.000.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. n. 18 del 15.0.1996.

Firenze, 23 marzo 2000

IL VICE - COMMISSARIO
(Mauro Ginanneschi)

ORDINANZA 29 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di monitoraggio relativa agli sviluppi macroalgali nella Laguna di Orbetello: rinnovo incarico. (Ordinanza n. F/831).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi sopra indicati;

VISTE le ordinanze n. F/513 del 6.11.1998 e n. F/683 del 28.06.1999 con cui è stato è stato affidato apposito incarico professionale al Dr. Mauro Lenzi, biologo, iscritto al competente ordine professionale, che in precedenza aveva già svolto analoga attività per incarico del Commissario delegato Adalberto Minucci (Ord. 660 del 18 ottobre 1994);

CONSIDERATO che tale incarico è scaduto il 31.12.1999, ma che il Dr. Lenzi, in forza degli accordi verbali intercorsi con il Vice commissario Delegato e con il Responsabile dell'Area di Progetto "Gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello" Ing. Pierluigi Giovannini, ha proseguito l'attività di monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello;

VISTO che con la convenzione stipulata tra il Commissario e l'Arpat in data 22.09.1999, si è inteso far confluire in tale soggetto lo svolgimento di tutte le attività di assistenza tecnico-scientifica a supporto della gestione commissariale svolta anche tramite collaboratori esterni al proprio personale;

VISTO pertanto che sono in corso contatti con l'Arpat e il Dr. Lenzi al fine di riportare la sua attività di monitoraggio degli sviluppi macroalgali della laguna nell'ambito più generale delle prestazioni che l'Arpat si è impegnata a fornire al Commissario;

CONSIDERATO opportuno prendere atto della continuazione della attività da parte del Dr. Lenzi e di rinnovare il suo incarico fino alla data in cui verrà stipulata una convenzione tra il medesimo e l'Arpat, e comunque fino al 31.08.2000;

PRESO ATTO del parere positivo dell'Ing. Pierluigi Giovannini, agli atti dell'ufficio, in ordine al rinnovo della convenzione e alla congruità del compenso richiesto;
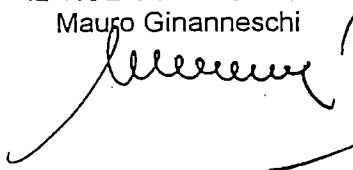
RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di rinnovare al Dr. Mauro Lenzi l'incarico di consulenza professionale in scadenza il 31.12.1999, con il contenuto e le modalità stabilite dalla convenzione allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema della convenzione allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

3. di stabilire un compenso per l'incarico suddetto di lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) (Euro 1291.14), oltre IVA, mensili da erogarsi trimestralmente su presentazione all'Ufficio del Commissario delle relative fatture;

4. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 01.01.2000 fino alla data in cui verrà stipulata una convenzione tra il Dr. Lenzi e l'Arpat e comunque fino al 31/08/2000;

5. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza viene finanziata con i fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999;

6. di comunicare il presente atto al Dr. Mauro Lenzi, all'ARPAT e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2000

IL VICE COMMISSARIO
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 29 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale: liquidazione del compenso al Dr. Francesco Marchi. (Ordinanza n. F/832).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

PRESO ATTO che le predette ordinanze DPC prevedono che il Commissario si possa avvalere delle strutture tecniche e amministrative degli enti locali interessati

all'attuazione degli interventi previsti con l'attribuzione a tale personale di un compenso individuale rapportato al massimo a quaranta ore di straordinario mensili in relazione alle prestazioni effettuate oltre le normali ore di lavoro per l'espletamento delle mansioni connesse alla gestione commissariale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il periodo intercorso tra la scadenza della passata gestione commissariale (28 aprile 1998) e l'inizio di quella attuale (14 luglio 1998), il Commissario ha potuto provvedere alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario svolto a supporto della precedente gestione commissariale soltanto a seguito della emanazione dell'ordinanza DPC 2975/1999, il cui art. 6 - 1 comma ha espressamente autorizzato il pagamento delle spese per le attività e le prestazioni rese successivamente alla scadenza dei precedenti commissari e prima della nomina di quello attuale, derivanti da rapporti contratttuali o comunque assunti per la gestione degli interventi in atto o resi necessari per far fronte a situazioni di emergenza;

VISTO che il Commissario delegato con ordinanza commissariale n. F/656 del 01.06.1999 ha proceduto alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello, della Prefettura e della Amministrazione provinciale di Grosseto per il predetto periodo 28 aprile-14 luglio 1998, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti di ciascun ente, agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che il Dr. Francesco Marchi non ha fatto pervenire la propria dichiarazione relativa alle attività da lui prestate a supporto del commissario ma con nota del 16.11.1999, agli atti dell'ufficio, ha richiesto il pagamento delle ore indicate nella nota redatta in data 23.11.1998 dall'On. Hubert Corsi;

RICHIAMATA la nota del 02.12.99 prot. 101/13746/8.6.1/B con cui questa gestione commissariale, evidenziato che in mancanza della predetta dichiarazione non era stato possibile effettuare il pagamento, confermava la propria disponibilità a liquidare il compenso spettante al Dr. Marchi, previa comunicazione delle ore prestate effettuate direttamente dall'interessato, non potendo essere utilizzata al riguardo l'attestazione resa dall'On. Corsi quale organo straordinario già scaduto a quella data;

VISTA la nota del 21.01.2000 redatta dall'Avv. Aldo Soldani, in qualità di professionista incaricato dal Dr. Marchi, avente ad oggetto la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 69 e 69 bis D.lgs. 3.02.1993 n. 29 e successive modificazioni;

VISTO che il collegio di conciliazione costituito su istanza del Dr. Marchi si è riunito il 10.03.2000 presso la sede della Direzione Provinciale del lavoro di Grosseto redigendo apposito verbale di seduta che si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il Dr. Marchi ha dichiarato di voler confermare che le prestazioni effettuate sono quelle determinate dall'On. Corsi con la citata nota;

VISTA la disponibilità del Commissario di liquidare la prestazione suddetta, come risulta dalla nota citata dall'On. Corsi e quantificata in 100 ore di straordinario pari a L. 33.012 orarie per complessive L. 3.301.200;
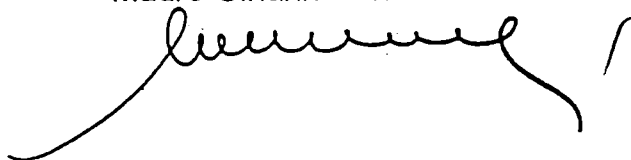
RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di prendere atto del verbale di seduta predisposto dal collegio di conciliazione costituito su istanza del Dr. Marchi ai sensi degli artt. 69 e 69 bis D.lgs. 03.02.1993 n. 29, riunitosi il 10.03.2000 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Grosseto, allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre il pagamento del compenso spettante al Dr. Marchi relativo all'attività di supporto effettuata nel periodo 14 luglio - 30 ottobre 1998, quantificata nel numero di ore di lavoro straordinario indicato nella nota del 23.11.1999 dell'On. Corsi, agli atti dell'ufficio, e precisamente 100 (cento) ore per complessive L. 3.301.200 (tremilionitrecentounmiladuecento) (Euro 1704.93)

3. di disporre che l'importo di cui al punto precedente è liquidato dalla Prefettura di Grosseto con le modalità che il Dr. Marchi provvederà a comunicare alla Prefettura medesima;

4. di imputare tale spesa ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999;

5. di comunicare la presente ordinanza al Dr. Marchi, all'Avv. Soldani, alla Direzione provinciale del lavoro di Grosseto e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2000

Il Vice Commissario
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 29 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Noleggio di due telefoni cellulari. (Ordinanza n. F/833).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;o della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/490 del 27.7.1998 con la quale stato istituito come punto di riferimento permanente della gestione commissariale nel comune di Grosseto un ufficio del Commissario, presso i locali messi a disposizione dall'Ufficio per la Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che in vista dell'ampliamento dell'organico dell'Ufficio che comporterà l'inserimento di ulteriori unità di personale addette al complesso degli adempimenti tecnico progettuali, si rende opportuno procedere al noleggio di due apparecchi di telefonia mobile, da attribuire al personale con competenze tecnico-gestionali;

CONSIDERATO che l'associazione Anci&Cispel Toscana Consulting ha stipulato con TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. un accordo denominato "Soluzione Azienda Gruppi" al fine di offrire a tutti gli enti pubblici con sede nel territorio della Regione Toscana la possibilità di aderire ad un'offerta particolarmente vantaggiosa per la creazione di una rete per le comunicazioni mobili;

VISTA l'offerta formulata in base a tale accordo dalla TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. con sede a Firenze agli atti dell'Ufficio, per la fornitura del servizio di telefonia mobile GSM (Dual band) "Soluzione azienda TIM" per la Toscana sede centrale ed unità periferiche mediante il noleggio due apparecchi di telefonia mobile e precisamente n.1 telefono cellulare Motorola tipo V 3688 confezione arricchita e n.1 telefono cellulare Nec DB 2000;

VISTO che il canone mensile di noleggio del telefono cellulare Motorola V3688 confezione arricchita è di L. 45.000 (quarantacinquemila) (Euro 23,24) Iva esclusa di cui L. 30.000 per il noleggio e L. 15.000 per l'assistenza tecnica e che il canone mensile del telefono cellulare NEC DB2000 è di L. 12.500 (dodicimilacinquecento) (Euro 6,46) I.v.a. esclusa di cui L. 7.500 per il noleggio e L. 5000 per l'assistenza tecnica;

VISTO il contratto standard predisposto dalla società per il noleggio dei sopraindicati telefoni cellulari, che posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di acquisire in noleggio due telefoni cellulari di cui n.1 Motorola V3688 confezione arricchita e n.1 Nec DB 2000 secondo il preventivo presentato dalla società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. di Firenze agli atti dell'Ufficio;

2. di approvare le condizioni contrattuali del noleggio quali risultano dal contratto standard predisposto dalla società e allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

3. di stabilire la spesa complessiva di L. 57.500 (cinquantasettemilacinquecento) (Euro 29,7) mensili per il noleggio dei cellulari, di cui L. 45.000 (quarantacinquemila) (Euro 23,24) per il modello Motorola V3688 e L: 12.500 (dodicimilacinquecento) (Euro 6,46) per il cellulare Nec DB 2000;

4. di imputare la spesa mensile di L. 57.500 (cinquantasettemilacinquecento) (Euro 29,7) esclusa Iva e gli oneri relativi al traffico telefonico sostenuto ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999;

5. di provvedere alla liquidazione dell'importo alla ditta TIM Telecom Italia Mobile tramite la Prefettura di Grosseto, su presentazione della fattura;

6. di comunicare il presente atto alla ditta TIM Telecom Italia Mobile di Firenze, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2000

Il Vice Commissario
Mauro Ginanneschi

ORDINANZA 30 marzo 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente: perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. F/834).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello – Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello";

RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999;

VISTA l'ordinanza commissariale n F/809 del 09.02.2000 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la "Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente" e si affidava la relativa prestazione di servizi alla Cooperativa Orbetello Pesca Lagunare per un importo complessivo di L. 137.932.198;

PRESO ATTO della disponibilità della Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. ad eseguire gli interventi alle condizioni e prezzi di cui alla richiamata perizia suppletiva, come indicato nella nota del 24/3/2000 agli atti dell'Ufficio;

VISTE le ordinanze F/513/1998 e F/683/1999 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna;

VISTA la nota redatta dal Dott. Lenzi il 12.01.00 da cui emerge l'esigenza di avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Ponente ed evidenziava che era necessario rimuovere approssimativamente 240 tonnellate di alghe estese su una superficie di ca 500 ha;

CONSIDERATO che durante l'avvio delle operazioni di raccolta si è evidenziato come gli obiettivi di intercettazione delle biomasse algali non potevano essere rispettati ed è stato perciò necessario rimodulare la perizia già approvata con ordinanza commissariale n. F/809 del 09.02.2000;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Interventi relativi alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente-Perizia suppletiva e di variante", allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

VISTO il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 130.000.000 (centotrentamilioni) (Euro 67139,4) di cui L. 73.125.000 (settantremilionicentoventicinquemila) (Euro 37765,91) per lavori e L. 56.875.000 (cinquantaseimilioniottocentosettantacinquemila) (Euro 29373,49) per somme a disposizione;

VISTO il nuovo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello posto in allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;
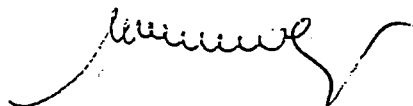
RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante avente ad oggetto "Interventi relativi alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente" redatta dall'Ing. Francesco Martino, allegati alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

2. di approvare il nuovo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. e il commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello, allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di L.130.000.000 (centotrentamilioni) (Euro 67139,4) di cui L. 73.125.000 (settantremilionicentoventicinquemila) (Euro 37765,91) per lavori e L. 56.875.000 (cinquantaseimilioniottocentosettantacinquemila) (Euro 29373,49) per somme a disposizione;

4. di affidare l'esecuzione dei lavori alla Orbetello Pesca Lagunare con sede in Via Leopardi 9, ad Orbetello ai patti e condizioni indicati nello schema di contratto di cui al precedente punto 2);

5. di confermare la direzione e contabilità dei lavori al Dott. Ing. Francesco Martino già affidate con ordinanza n. F/809 del 09.02.00;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 30 marzo 2000

IL VICE-COMMISSARIO
(Mauro Ginanneschi)

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista per la pratica dello sci alpino denominata «Foschino», sistemazione pista «De La Mota» e «Dosalt» e opere accessorie di servizio in località Monte Masucco da parte della S.I.V.A.L. S.p.a.. (Deliberazione n. VI/49602).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 16.10.97 è pervenuta l'istanza del Comune di Valdidentro (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della S.I.VAL S.p.A. per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata "Fochino", sistemazione pista "De la Mota" e "Dosalt" e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;
- che a seguito di verifiche istruttorie in data 25.05.1999 sono stati trasmessi elaborati grafici aggiornati con limitazione dell'ambito di intervento rispetto a quello originariamente indicato;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
- che tuttavia al fine di ottenere un più corretto inserimento ambientale dell'intervento dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

  Il taglio della vegetazione a margine della pista in progetto dovrà essere realizzato avendo cura di non tagliare, anche a sacrificio della non costante larghezza della pista, le essenze d'alto fusto con particolare carattere e pregio paesaggistico.

  Le aree sosta previste dovranno essere realizzate privilegiando coni visuali che consentano una ampia vista della vallata fruibile nelle varie stagioni vegetative.

  I fianchi laterali della pista dovranno essere messi in sicurezza senza l'esecuzione di opere d'arte, potranno essere utilizzate solo tecniche di ingegneria naturalistica, avendo cura, a fine lavori di inerbire e piantumare con novellame autoctono.

  Il taglio della vegetazione nell'area di intervento relativa alla sistemazione delle piste denominate "De la Mota" e "Dosalt" dovrà essere limitato allo stretto necessario per la messa in sicurezza delle sopra citate piste, inoltre a margine dei tagli previsti dovrà essere inserito del novellame autoctono. I consolidamenti dei versanti

movimentati dovranno essere realizzati solo con tecniche di ingegneria naturalistica.
Le zone d'intervento relative all'ampliamento del ristoro esistente, del locale accessorio in zona Palancana e delle due vasche di accumulo dell'impianto di innevamento programmato, a fine lavori dovranno essere ricondotte allo stato di primitivo decoro mediante pronto inerbimento.
Nel caso specifico della zona di costruzione delle sopra citate vasche si dovrà provvedere all'accatastamento nell'area di cantiere del cotico erboso esistente e degli eventuali arbusti, al fine di ricollocarli a copertura dei manufatti interrati.
A fine dei lavori di costruzione delle opere in oggetto e per la durata di un ragionevole periodo, da valutarsi con le autorità forestali competenti, a scopo di risarcimento ambientale dovranno essere realizzati interventi di manutenzione e pulizia delle aree boscate collocate tra la pista denominata "Cunalta" e la nuova pista in previsione e, nelle aree limitrofe alle opere in oggetto, tutto ciò al fine di evitare eventuali dissesti e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del versante del Monte Masucco.

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Valdidentro (SO), fg. 63 mapp. n. 113-114-135-137, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata "Fochino", sistemazione pista "De la Mota" e "Dosalt" e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stazione meteorologica in località Prà Campo da parte della società Micros S.r.l. (Deliberazione n. VI/49603).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 20.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Tirano (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Soc. Micros srl per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Tirano (SO) fg. 3 mapp. n. 78-94-95-80-96, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Presteit-Pom» da parte della signora Pozzi Elisabetta (Deliberazione n. VI/49604).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 25.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Tovo di Sant'Agata (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Pozzi Elisabetta per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. "Presteit-Pom";
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. 6 mapp. n. . 262-264-272-270-267-266-200-193-199-198-191-401-196-195-188-142-144-91-92, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. "Presteit-Pom";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale al servizio dei Maggenghi siti in località Viez e pavimentazione della strada di Bello da parte dei signori Rossi Carlo e Foppoli Francesco Andrea. (Deliberazione n. VI/49605).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale onferma quanto segue:

- che in data 18.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Rossi Carlo e Foppoli Francesco e Andrea per la realizzazione di strada agro-silvo.pastorale al servizio dei maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Mazzo di Valtellina (SO) fg. 10 mapp. 835-840, fg. 13 mapp. n. 262-263-264-267-268, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

Il segretario SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Varenna ed Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale per il miglioramento e la valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle località Monte Fopp e Ortanella da parte della comunità montana Valsassina-Val Varrone-Val d'Esino e Riviera. (Deliberazione n. VI/49606).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 03.12.99 è pervenuta l'istanza dei Comuni di Esino Lario e Varenna (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Valsassina-Valvarrone Val d'Esino e Riviera per la realizzazione di pista forestale per miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei Comuni di Varenna mapp. n. 991-995-996-997-998-999-1000-1001 e Esino Lario mapp. 1949, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale per miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio residenziale da parte del signor Saligari Alessandro. (Deliberazione n. VI/49607).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 01.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosotto (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Saligari Alessandro per ristrutturazione edificio residenziale in loc. Luriana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosotto (SO) fg. 15 mapp. n. 247-248-275-276, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Talamona dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale ai sensi del D.G.R. n. 19653/87 da parte della signora Duca Angela. (Deliberazione n. VI/49608).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 24.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Talamona (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Duca Angela per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. n. 19653/87 tra le loc. Luniga e Buonanotte;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Talamona (SO) fg. 24 mapp. n. 340-214, fg. 25 mapp. 86-88-89, fg. 27 mapp. 107-105-88-103-101-100-99-97-96-94-93-114-123-128-129-131-130-9-10-189-201-48-50-51-52-62, fg. 28 mapp. 109-110-111-112-116, fg. 31 mapp. 3-2, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. n. 19653/87;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova seggiovia qudriposto ad ammorsamento automatico denominata «Teola-Pianoni Bassi» da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/49609).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme al piano territoriale paesistico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale di Livigno n, 68 del 16.3.2000 con la quale viene dichiarata la rilevanza pubblica dell'intervento richiamato in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 487/53 del 13.1.2000 relativo alla verifica di cui all'art. 1 comma 6 e art. 10 del D.P.R. 12.4.1996, con il quale è stato determinato di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto richiamato in epigrafe;

VISTO il verbale della Commissione Tecnica per le piste da sci (art. 8 L.R. 36/85) n. 3/99 del 18.10.1999 in cui non vengono evidenziati controindicazioni alla realizzazione della pista in questione;

VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Livigno del 30.3.2000 in cui viene specificato:

- che l'impianto in progetto rientra nelle previsioni di sviluppo e razionalizzazione della ski-area del Comune di Livigno di cui all'allegato studio all'uopo commissionato dall'Amministrazione Comunale attualmente in fase di discussione e di prossimo esame da parte del Consiglio Comunale;
- che la società richiedente sarà chiamata a presentare un progetto di riqualificazione ambientale e vegetazionale, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione edilizia con parere espresso in data 28.5.1999;

VISTA la relazione ambientale relativa alla realizzazione delle nuove seggiovie "Teola-Pianoni Bassi" e "Valfin-Monte della Neve" allegata alla documentazione progettuale

dell'intervento oggetto di verifica di cui all'art. 1, comma 6 e art. 10 del D.P.R. 12.04.1996;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 21.1.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Soc. Mottolino s.p.a. per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Teola-Pianoni Bassi";
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

RITENUTO che, ai fini di un migliore inserimento delle opere in progetto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel sopracitato Decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 487/53 del 13 gennaio 2000 ed in particolare quelle di seguito elencate e più puntualmente specificate:
- ii taglio di essenze arboree dovrà essere limitato allo stretto necessario per l'esecuzione delle opere ed in modo che entrambi i lati della pista non risultino perfettamente rettilinei ma con andamento sinuoso al fine della salvaguardia del maggior numero di essenze di rilevanza ambientale;
- i movimenti terra che alterino l'andamento naturale del versante soprattutto per quanto concerne la pista, dovranno seguire un andamento planimetrico che alterni tratti lungo la massima pendenza ad altri in diagonale, così da ridurre l'impatto visivo del taglio grazie alla presenza di quinte arboree a valle della traccia;
- dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare alterazioni dei flussi idrogeologici esistenti nonchè per salvaguardare i profili attuali del pendio interessato;
- a titolo di compensazione ambientale dovrà essere effettuato un rimboschimento dell'area Crosceta-Mottolino mediante la posa di 10 alberi per ogni albero abbattuto;
- le gallerie di sovrapasso della Strada Statale dovranno essere realizzate in modo tale da risultare il più incassate possibile e le loro testate, ivi comprese le eventuali opere di sostegno delle terre necessarie per l'esecuzione dei manufatti, dovranno essere opportunamente rivestite in pietra a spacco;
- contestualmente alla piena operatività del nuovo impianto dovrà essere prontamente

dismesso e smantellato l'impianto seggiovia di crinale denominato "Mottolino-Monte della Neve";

- il parcheggio previsto nell'area di pertinenza della stazione di partenza dell'impianto dovrà essere interrato, e conseguentemente dovranno essere eseguite le opportune operazioni di ricostruzione delle pendenze preesistenti;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno SO fg. n. 41 mapp. n. 174, 247, 248, 115, 187, 88, 89, 90 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominato "Teola-Pianoni Bassi" da parte della Soc. Mottolino s.p.a.
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una strada d'accesso e ristrutturazione di un fabbricato in località Pozzacher da parte del signor Antonioli Mauro. (Deliberazione n. VI/49610).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 15.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Antonioli Mauro per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato in loc. Pozzacher;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. n. 79-80-81-82 , fg. 4 mapp. 16, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato in loc. Pozzacher;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monte Isola dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato da parte del signor Archetti Elmo. (Deliberazione n. VI/49611).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 17.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Monte Isola (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Archetti Elmo per ristrutturazione e ampliamento fabbricato;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Monte Isola (BS) fg. 11 mapp. n. 40, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lavenone dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di una strada consorziale da passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva da parte del signor Dusina Pietro presidente del consorzio della strada. (Deliberazione n. VI/49612).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 17.012.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Lavenone (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Dusina Pietro Presidente del Consorzio della Strada per la realizzazione di strada consorziale Tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Lavenone (BS) fg. 14 mapp. n. 1417-1585-1595-1591-1610-1594-843-520-527-515, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada consorziale Tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano , 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea BT 380V in cavo aereo in località Camarozzi da parte dell'Enel esercizio Brescia. (Deliberazione n. VI/49613).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 14.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Berzo Inferiore (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel Esercizio Brescia per la realizzazione di linea a BT 380V in cavo aereo in loc. Camarozzi;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 7 mapp. n. 3301-3375-3457-4143-3837, fg. 10 mapp. 3458-4064-3895-3891-3890-2201-3889-2129-2127, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea BT 380V in cavo aereo in loc. Camarozzi ;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione con ampliamento di un fabbricato di civile abitazione da parte della società La Torretta di Collini Giulia & C. (Deliberazione n. VI/49614).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 26.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Manerba del Garda (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Soc. La Torretta di Collini Giulia & C. per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Manerba del Garda (BS) fg. 9 mapp. n. 3101-3082, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la regimazione idraulica della Valle Salviole in località Rosumia da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49615).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 4.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Sondalo (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per regimazione idraulica-Valle Salviole in loc. Rosumia;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Sondalo (SO) fg. 13 mapp. n. 61-63-64-65, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per regimazione idraulica Valle Salviole in loc. Rosumia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e il risanamento igienico conservativo di un edificio esistente da parte del signor Strambini Piero. (Deliberazione n. VI/49616).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 07.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Strambini Piero per manutenzione straordinaria e risanamento conservativo edificio esistente in loc. Remondiga;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosio (SO) fg. 30 mapp. n. 147-145, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e risanamento conservativo edificio esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Margherita Staffora dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per il rifornimento di elicotteri antincendio da parte della comunità montana Oltrepò Pavese. (Deliberazione n. VI/49617).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 07.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Santa Margherita di Staffora (PV), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Oltrepò Pavese per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio in loc. Pian dell'Armà;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Santa Margherita Staffora (PV) fg. 32 mapp. n. 42-43-44-45-46-32-33-34, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11 , individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto in sotteraneo 380/220V in località Bivio di Cavallo da parte dell'Enel della zona di Lecco. (Deliberazione n. VI/49618).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 17.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Esino Lario (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel Zona di Lecco per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220 V. in loc. Bivio di Cainallo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Esino lario (LC) fg. 8 mapp. n. 2547-3208, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220V. in loc. Bivio di Cainallo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comuni di Carenno e Torre de' Busi dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV13859 del 10 dicembre 1985, per la posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di un percorso geologico in località monte Tesoro nel comune di Carenno e in località Zanelli nel comune di Torre de' Busi da parte della comunità montana di valle San Martino. (Deliberazione n. VI/49619).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 28.12.99 è pervenuta l'istanza dei Comuni di Carenno e Torre Dé Busi (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Valle San Martino per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel Comune di Carenno e in loc. Zanelli nel Comune di Torre Dé Busi;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei Comuni di Carenno fg. 9 mapp. n. 1398 e 1395 e Torre Dé Busi fg. 6 e 3 mapp. 78, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel Comune di Carenno e in loc. Zanelli nel Comune di Torre Dé Busi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato in località Passo del Cainallo da parte dei signori Lillia Luigi e Nogara Carmen. (Deliberazione n. VI/49620).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 25.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Esino Lario (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Lillia Luigi e Nogara Carmen per ampliamento fabbricato in loc. Passo del Cainallo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Esino Lario (LC) mapp. n. 2621 e 4076, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato in loc. Passo del Cainallo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale tra le località Alpe Calibio e Alpe Colina e le località Alpe Clina e Valle Aperta da parte del signor Libera Alberto. (Deliberazione n. VI/49621).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 14.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Postalesio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Libera Alberto per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calibio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Postalesio (SO) fg. 2 mapp. n. 4-8, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calibio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n.2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di una strada comunale e la costruzione di un nuovo tratto da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49622).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 10.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto in loc. Iclo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Incudine (BS) fg. 23 mapp. n. 14-15-18-19-20-21-26-29-30-34-37-40-42-46-52-86-87-89, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento della strada forestale della Corna Marinella da parte del signor Valli Mario. (Deliberazione n. VI/49623).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 25.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Teglio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Valli Mario per completamento della strada forestale della Corna Marinella;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Teglio (SO) fg. 11 mapp. n. 182-196-199-205-184-210-31-254-88-87-201-203-180-77-252-253-211-186-194-218-250-192-190-188-25-283-174-273-84-282-287-81-294-35-37-40-43-26-27-249-69-70-71-72-36-175-296-297-24-13-154-168, fg. 14 mapp. 164-171-342-170-163-336-341-182-173-179-172-175-181, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento della strada forestale della Coma Marinella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000

il segretario: SALA

00A7701 A 00A7707 E 00A8217

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651541/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 508.000
- semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 416.000
- semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 115.500
- semestrale .... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 107.000
- semestrale .... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 273.000
- semestrale .... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 106.000
- semestrale .... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 267.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.097.000
- semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 982.000
- semestrale .... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035